PATTO DI COLLABORAZIONE "SCUOLA DI CICLISMO"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a il , che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città, 10

E

Il legale rappresentante dell'ASD Pedale Chierese, Prof. Gabriele POZZO nato a il residente a

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

CONSIDERATO CHE

- in data 12/03/2024 Gabriele Pozzo ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione "Scuola di Ciclismo" (prot. 12533/2024 del 12/03/2024) per conto dell'ASD Pedale Chierese via Cesole 14 – Andezeno (TO) – P.I 90000320011;
- lo Sportello Beni Comuni, dopo una prima valutazione positiva della proposta, ha individuato come area competente i Servizi Sport, Giovani, Tempo Libero ed Associazioni con richiesta di parere di fattibilità tecnica da parte della Polizia Municipale;
- i Servizi Sport, Giovani, Tempo Libero ed Associazioni e la Polizia Municipale hanno valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione concordando alcune modifiche in dialogo con il proponente ed elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione;
- il Patto di collaborazione è stato sottoposto al dirigente responsabile dello Sportello Beni Comuni che ha predisposto gli atti necessari alla sua approvazione;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente Patto è l'attuazione di un progetto di educazione al ciclismo su strada e lo svolgimento di un'attività propedeutica all'utilizzo della bicicletta in sicurezza, rivolta ai bambini in età prescolare/scolare (tra i 5 e i 12 anni).
L'area oggetto di Patto riguarderà una parte dello spazio parcheggio antistante allo Stadio De Paoli presso il Centro Sportivo San Silvestro, dove verrà data la possibilità , in primo luogo, di imparare ad utilizzare la bicicletta e, in secondo luogo, di ottenere autonomia nel pedalare in sicurezza e nel rispetto delle norme del codice stradale.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo principale del presente Patto di collaborazione è quello di promuovere la mobilità sostenibile sul territorio chierese partendo dai più piccoli, proponendo le seguenti azioni:

- educazione al ciclismo su strada;
- attività propedeutica all'utilizzo della bicicletta in sicurezza;
- crescita della consapevolezza nella cittadinanza in età scolare e prescolare sul tema della sicurezza stradale;
- l'ottenimento dell'autonomia nel pedalare in sicurezza e nel rispetto delle norme del codice stradale.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di collaborazione ha validità 3 anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

L'ASD Pedale Chierese provvederà a realizzare le seguenti attività:

- educazione al ciclismo su strada tramite l'insegnamento dei fondamentali per l'utilizzo della bicicletta;
- formazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale;
- attività di comunicazione per la promozione delle attività.
- Comunicazione entro il mese di febbraio di ogni anno per la durata del Patto, alla Polizia Locale, del periodo (inizio e fine) delle attività, per la predisposizione dei provvedimenti di competenza (ordinanza).

Le attività sono a titolo gratuito e aperte a tutti e si svolgeranno nello spazio parcheggio antistante allo Stadio De Paoli tra il 1 aprile e il 31 ottobre nei seguenti giorni: mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00.

L'A.S.D. PEDALE CHIERESE si impegna a garantire l'attenta vigilanza dei minori coinvolti nelle attività.

Per prevenire criticità con gli abituali frequentatori del parcheggio antistante lo Stadio De Paoli, il proponente avrà la **cura esclusiva di avvisare l'utenza dell'impossibilità nei giorni di riferimento di utilizzo dell'area parcheggio dedicata al progetto, mediante cartelli adeguatamente posizionati e volantini**.
Saranno inoltre posizionate a cura del proponente Pedale Chierese, le transenne di delimitazione dell'area dedicata all'attività e ogni misura che concorra a garantire la sicurezza delle attività previste nel progetto.

Il Comune si impegna a:

- dare in prestito attrezzature comunali per gli eventi concordati (transenne, divieti...);
- occupazione suolo gratuita per lo spazio richiesto;
- redazione di appositi provvedimenti per la disciplina del transito e sosta nell'area oggetto del Patto (cartelli di divieto, etc...)
- valorizzazione delle attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di collaborazione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

L' ASD Pedale Chierese e i suoi membri sono coperti da propria Polizza assicurativa per danni recati a terzi e Polizza infortuni per lo svolgimento delle attività oggetto del patto.
Tutto il personale addetto alla sorveglianza e alla realizzazione del Patto "Scuola di Ciclismo" è membro dell'ASD Pedale Chierese e ha la qualifica di Direttore Sportivo di I Livello rilasciato dalla FCI.
Tutti i soggetti partecipanti alle attività, che accederanno all'area, saranno coperti dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi rilasciata dall'Ente Nazionale F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) e Polizza infortuni per lo svolgimento delle attività oggetto del patto.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.
I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all'art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.
Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal

D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy o scansionando il seguente Qr code.

Scansionami!

Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 10/04/24

ASD PEDALE CHIERESE Legale rappresentante	COMUNE DI CHIERI Il Segretario Generale
Gabriele POZZO	**Antonio CONATO**
firmato in originale	*firmato in originale*